

- (5) I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero contenere garanzie pertinenti al fine di garantire che le partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che entrano nell'Unione e che sono mossi all'interno dell'Unione non comportino un rischio significativo per la sanità animale o per la sanità pubblica. Tali garanzie dipendono, tra l'altro, dalle pertinenti malattie elencate all'articolo 5 e all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e dalla classificazione delle stesse di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾.
- (6) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare il rispetto da parte degli operatori della normativa dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, relativi, tra l'altro, agli alimenti e alla sicurezza alimentare nonché alla salute e al benessere degli animali. I certificati ufficiali sono definiti nel regolamento (UE) 2017/625 come un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati ufficiali e per il loro rilascio.
- (7) L'articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda la sostituzione dei certificati sanitari nel presente regolamento.
- (8) Per evitare usi impropri e abusi, è importante stabilire norme relative ai casi in cui un certificato sanitario di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte per sostituire i certificati sanitari. Tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi o ai casi in cui il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce norme integrative per quanto riguarda gli stabilimenti di acquacoltura registrati e riconosciuti che detengono animali di acquacoltura e i trasportatori di animali acquatici. Tale regolamento prevede in particolare norme integrative relative al riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che detengono animali di acquacoltura e che comportano un rischio significativo di trasmissione di malattie degli animali acquatici. Taluni modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto includere le garanzie pertinenti al fine di garantire che lo stabilimento sia stato riconosciuto conformemente alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/691. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle definizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/691.
- (10) I regolamenti delegati (UE) 2020/692 ⁽⁵⁾ e (UE) 2020/990 ⁽⁶⁾ della Commissione stabiliscono inoltre norme che integrano le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce, tra l'altro, pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto tenere conto delle garanzie pertinenti stabilite in tali regolamenti. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle definizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (11) Il regolamento delegato (UE) 2020/990 stabilisce norme specifiche riguardanti i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, comprese le relative prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione. Detto regolamento stabilisce in particolare talune norme relative al contenuto dei certificati sanitari per gli animali acquatici e determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto tenere conto delle norme integrative stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/990. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle definizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/990.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

